

Civile Ord. Sez. 6 Num. 15662 Anno 2016

Presidente: PETITTI STEFANO

Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

Data pubblicazione: 27/07/2016

### ORDINANZA

sul ricorso 10802-2015 proposto da:

ANDOLLINA ANTONIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI ACILIA 221 ED T3 SCA A INTB, presso lo studio dell'avvocato MARIA RITA BELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO PROVVIDENZA, giusta procura speciale in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

*contro*

CONDOMINIO IL GIRASOLE ;


- *intimato* -

avverso la sentenza n. 642/2014 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA del 9/10/2014, depositata il 10/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell' 08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;



udito l'Avvocato Mario Provvidenza difensore della ricorrente che chiede l'accoglimento.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

*Considerato che:*

il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.;

«Ritenuto che:

- Andollina Antonia convenne in giudizio il Condominio dell'edificio "Il Girasole", chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti al lancio di immondizia dai piani superiori dell'edificio condominiale sul terrazzo di proprietà attorea e alla conseguente necessità di provvedere alle pulizie di detto terrazzo e di realizzarvi una tettoia di protezione;
- nella resistenza del Condominio convenuto, il Tribunale di Perugia rigettò la domanda;
- sul gravame proposto dall'attrice, la Corte di Appello di Perugia confermò la pronuncia di primo grado;
- per la cassazione della sentenza di appello ricorre Andollina Antonia sulla base di due motivi;
- il Condominio dell'edificio "Il Girasole", ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva;

Atteso che:

- il primo motivo di ricorso (*col quale si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1703-1710-1218-1129 ss. cod. civ., per avere la Corte di Appello escluso la sussistenza della pretesa responsabilità del condominio e/o dell'amministratore condominiale in ordine ai lamentati danni*) appare manifestamente infondato, in quanto i giudici di merito hanno puntualmente spiegato - con motivazione esente da vizi logici e giuridici - come il regolamento condominiale vietasse il lancio di immondizie e di oggetti dai piani superiori prevedendo conseguenti sanzioni per i trasgressori, che - tuttavia - non si è riusciti ad individuare a causa della "omertà" dei condomini, con ciò nulla potendosi addebitare all'amministratore o al condominio;

- il secondo motivo di ricorso (*col quale si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, per avere la Corte di Appello ritenuto che la delibera dell'assemblea condominiale del 16.3.2005 si limitasse ad autorizzare i proprietari dei terrazzini interni dei primi piani alla installazione di tettoie, e non invece a disporre l'installazione a spese del condominio*) appare inammissibile, trattandosi di censura che investe un apprezzamento di merito incensurabile in sede di legittimità, né peraltro avendo il ricorrente fornito elementi - come era suo onere ai fini dell'autosufficienza del ricorso - per apprezzare l'eventuale manifesta illogicità della conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale;



Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi rigettato»;

*Considerato che:*

– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi che consentano di dissentire dalla proposta del Relatore, non potendo addebitarsi al condominio la mancata realizzazione delle tettoie, in quanto l'assemblea condominiale ne ha autorizzato la installazione a cura e spese di ciascun condomino;

– il ricorso, pertanto, deve essere rigettato;

– non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l'intimato svolto attività difensiva in questa sede;

– ai sensi dell'art. 13, comma *l-quater* D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile *ratione temporis* (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma del comma *l-bis* dello stesso art. 13;

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione

rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma *l-quater* D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma *l-bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 8 giugno 2016.